

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1963

Miglioramenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con disegno di legge a parte viene formulato un piano di miglioramenti delle prestazioni economiche a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. in regime assicurativo.

Con il presente disegno di legge ci si propone di sottoporre al vostro esame la situazione dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.

Per questi le attuali leggi prevedono solo il trattamento postsanatoriale che è di lire 500 per i capifamiglia e di lire 300 per gli altri per la durata massima di un anno.

Nessun trattamento è previsto per i malati e i loro familiari nel periodo di degenza nei luoghi di cura.

La popolazione che in caso di malattia tubercolare fa ricorso ai Consorzi provinciali è composta: piccoli industriali, piccoli commercianti, professionisti, artigiani, coltivatori diretti e infine i *poveri*.

È stato dimostrato con rilevazioni statistiche che questi ultimi, i poveri, pagano il

massimo tributo alla mortalità per tubercolosi. Ma la morte per questi non è che l'atto conclusivo di una lunga serie di sofferenze che hanno uno dei massimi punti di attacco nella famiglia che con la malattia del capo cade, se già non vi è, nella piena indigenza. E molti di questi miserabili, nella speranza di soccorrere i propri cari, ritarcano volontariamente il ricovero, o interrompono la degenza prima del conseguimento della guarigione.

La situazione è tanto grave da aver indotto, pur in assenza di norme legislative, alcune Amministrazioni provinciali ad erogare sussidi temporanei o continuativi agli assistiti con ricovero sanatoriale.

Invero il problema dell'assistenza ai tubercolotici non assistiti in regime assicurativo fu oggetto di particolare e appassionato esame da parte del Senato nella III legislatura in occasione della discussione del disegno di legge di trasferimento della gestione tubercolosi dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M. Quel disegno di legge approvato dal Senato, non

pervenne alla conclusione del suo *iter* nell'altro ramo del Parlamento. Conseguentemente il problema dell'assistenza alla popolazione non assicurata è rimasto dolorosamente aperto.

Il presente disegno di legge non riproduce le soluzioni allora discusse per le varie categorie sociali; si limita a predisporre un minimo di prestazioni economiche ai più diseredati, *ai poveri iscritti negli elenchi comunali*; e di adeguare il sussidio postsanatoriale ai crescenti bisogni della vita per tutti coloro che hanno fatto ricorso e sono stati accolti dai Consorzi provinciali per le esigenze di cura.

Con l'articolo 1 viene concesso ai tubercolotici iscritti negli elenchi dei poveri dei Comuni e assistiti dai Consorzi provinciali con ricovero in luoghi di cura, il trattamento economico che la legge 28 febbraio 1953, n. 86, prevedeva per i tubercolotici assi-

stiti dall'I.N.P.S. Tale trattamento consiste nella concessione di un sussidio giornaliero di lire 150 al ricoverato e a ciascuno dei familiari a carico. Tale trattamento è quello stesso che fu approvato dal Senato nel ricordato disegno di legge di trasferimento della Gestione tubercolosi dall'I.N.P.S. all'I.N.A.M.

Con l'articolo 2 il sussidio postsanatoriale, regolato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, numero 318, e successive modifiche, viene elevato da lire 500 a lire 700 giornaliere per i capifamiglia e da lire 300 a lire 400 per i non capifamiglia.

Il maggiore onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento viene posto a carico del bilancio del Ministero della sanità negli stanziamenti previsti per combattere la tubercolosi e che si ritiene pienamente sufficienti a farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai tubercolotici, iscritti negli elenchi dei poveri dei Comuni, assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari con ricovero in luoghi di cura compete il trattamento economico nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 2.

Il sussidio a titolo di assistenza postsanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e da successive modifiche è elevato come segue:

per i capifamiglia: lire 700 giornalieri;
per i non capifamiglia: lire 400 giornaliere.

Il sussidio viene erogato con le norme e per la durata previste per i soggetti dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 3.

All'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli provvedono i Consorzi provinciali antitubercolari.

L'onere relativo fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità nei capitoli 69 e 71.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.